

AREA PAYROLL

LAVORO NEWS AGOSTO 2012 Roma li 20/09 /2012

LAVORO SUBORDINATO

Lavoro intermittente, pronte le modalità per la comunicazione della «chiamata»

Le individua una nota del Ministero del Lavoro e verranno messe a disposizione dei datori in base a quanto disposto dalla riforma del lavoro. Facendo seguito alle circ. n. [18/2012](#) e [20/2012](#) (si vedano “[Riforma del lavoro, prime indicazioni «operative» sulle tipologie contrattuali](#)” del 19 luglio e “[Per il nuovo lavoro intermittente, basta la presenza di «interruzioni»](#)” del 2 agosto 2012), il Ministero del Lavoro, con una [nota](#) del 9 agosto 2012, ha individuato le **modalità** che verranno messe progressivamente a disposizione dei datori di lavoro per effettuare la **comunicazione** relativa alla “**chiamata**” del **lavoro intermittente** prevista dall’art. 1, comma 21 della L. 92/2012 (la cosiddetta “riforma del mercato del lavoro”, in vigore dallo scorso 18 luglio).

Si ricorderà, infatti, che tale norma ha posto a carico dei datori di lavoro – anche con riferimento ai contratti di lavoro intermittente (o a chiamata) instaurati prima della sua entrata in vigore – un **nuovo obbligo di comunicazione** alla Direzione territoriale del Lavoro competente per territorio, da assolvere prima dell’inizio di ogni prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, pena l’applicazione di una **sanzione amministrativa** (non diffidabile) **da 400 a 2.400 euro**.

Nella nota, il Ministero evidenzia, innanzitutto, come tale comunicazione non sostituisca affatto, ma **si aggiunga** alla **comunicazione preventiva** di assunzione al Centro per l’impiego di cui alla L. 296/2006 e al DM 30 ottobre 2007 (a regime dal 1° marzo 2008), la quale deve, quindi, continuare ad essere inviata (una sola volta e non ogni volta che la chiamata datoriale riattivi la prestazione), entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro, con le modalità previste per la generalità dei dipendenti, ossia con modulistica unificata (**modello UNILAV**) e in via esclusivamente **telematica**, avvalendosi dei servizi informatici messi a disposizione dai Servizi competenti.

In pratica, la comunicazione introdotta dalla riforma Fornero costituisce un **ulteriore elemento informativo** – messo a disposizione delle DTL e degli ispettori, nonché dei servizi informatici regionali e degli altri enti interessati – che completa il quadro sul rapporto di lavoro intermittente comunicato per mezzo dell’UNILAV.

Proprio perché si tratta di un **adempimento amministrativo aggiuntivo**, si avverte, però, di

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

definire modalità di comunicazione che, da un lato, **semplifichino** il più possibile l'attività dei datori di lavoro obbligati e, dall'altro, **agevolino** l'attività di **verifica** da parte delle Direzioni territoriali.

Le modalità diventeranno disponibili progressivamente

Vengono, quindi, elencate e spiegate dalla nota ministeriale le modalità che sono state ritenute rispondenti a tali caratteristiche, le quali diventeranno disponibili per i datori di lavoro **progressivamente**, secondo l'ordine temporale ivi indicato:

- **fax dal 13 agosto 2012;**
- **sms dal 17 agosto 2012;**
- **e-mail dal 17 agosto 2012;**
- utilizzo di un **modulo on line dal 1° ottobre 2012.**

Tali strumenti – specifica il Dicastero – sono avviati, con le tempistiche indicate, in **via sperimentale**, onde consentire ai datori di lavoro di effettuare le comunicazioni dovute e all'amministrazione di “testare” i sistemi, in vista di ulteriori semplificazioni.

Comunque, a decorrere **dal 13 agosto 2012**, ai fini dell'adempimento in questione, dovranno essere utilizzati **esclusivamente** i mezzi e i recapiti individuati dalla nota in commento, con superamento delle modalità (in particolare, l'invio di una mail agli indirizzi PEC delle Direzioni territoriali del Lavoro) nel frattempo indicate dalla precedente circ. n. 18/2012.

Speciale riforma del lavoro

Lavoro intermittente, una schiarita dal Ministero del Lavoro

Alla luce della Riforma del mercato del lavoro, il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni operative al proprio personale ispettivo in relazione al lavoro a chiamata, modificando alcune interpretazioni già fornite con la circolare n. 18/2012. In relazione ai nuovi obblighi di comunicazione si fa presente che l'adempimento può essere effettuato mediante fax o posta elettronica non certificata e che comunque è in via di predisposizione l'ulteriore modalità semplificata di trasmissione della comunicazione mediante SMS.

Con circolare n. 20 dell'1.8.2012, la Direzione Generale per l'Attività ispettiva fornisce nuovi ed ulteriori chiarimenti riferiti al lavoro intermittente.

Innanzitutto viene ricordato che il lavoro a chiamata è caratterizzato dall'espletamento di mansioni di carattere discontinuo ed intermittente, tuttavia, poiché la prestazione può anche essere resa per periodi di durata significativa, la circolare del Ministero del Lavoro chiarisce che detti periodi dovranno essere intervallati da interruzioni così che non vi sia coincidenza tra durata del contratto e durata della prestazione.

Con riferimento al nuovo ambito applicativo, la specifica chiarisce che:

- da una lettura sistematica del quadro normativo si deve ritenere demandata alla contrattazione collettiva anche l'individuazione dei c.d. periodi predeterminati;- a far data dal 18.7.2012, non è più

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

possibile stipulare contratti di lavoro a chiamata con i soggetti di età pari o superiore ai 24 anni o inferiore ai 55 anni.

Nulla è cambiato, invece, per le ipotesi in cui è vietato il ricorso al lavoro intermittente mentre, a causa dell'abrogazione dell'art. 37, D.Lgs n. 276/2003, dal 18.7.2012, non trova più applicazione - neanche per i vecchi contratti - la disposizione secondo cui, per i c.d. periodi predeterminati, l'indennità di disponibilità va corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.

Quindi, l'indennità di disponibilità, se pattuita, dovrà essere corrisposta anche nei c.d. periodi predeterminati rispetto ai quali è possibile la chiamata di lavoratori che abbiano stipulato il contratto prima della entrata in vigore della Riforma.

In relazione ai nuovi obblighi di comunicazione, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha, invece, ricordato che l'adempimento può essere effettuato mediante fax o posta elettronica non certificata, utilizzando i recapiti istituzionali delle DTL o quelli appositamente creati da ciascuna Direzione.

Comunque, aggiunge il Ministero, è in via di predisposizione l'ulteriore modalità semplificata di trasmissione della comunicazione mediante SMS.

Posto quanto sopra, la circolare chiarisce che la prescritta comunicazione, anche se effettuata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, deve essere fatta prima dell'inizio della stessa e può essere modificata o annullata attraverso l'invio di una successiva comunicazione di rettifica da inviare sempre prima dell'inizio della prestazione ovvero, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.

Interessante è la nuova specificazione relativa alla comunicazione del "ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni" per cui i 30 giorni possono essere considerati quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e non più come arco temporale massimo all'interno del quale individuare i periodi di attività dello stesso.

Potranno pertanto essere effettuate comunicazioni che prendano in considerazione archi temporali anche molto ampi purché, all'interno di essi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore.

La circolare ricorda, altresì, che a far data dal 19 luglio 2013, i contratti di lavoro intermittente non conformi all'attuale campo applicativo dell'istituto si riterranno cessati ex lege per cui, posto che a partire dal 18 luglio non è comunque più possibile stipulare contratti di lavoro intermittente secondo la previgente disciplina, i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012 sia in forza dei "vecchi" requisiti soggettivi (soggetti con meno di 25 anni o più di 45 anni di età) che per i periodi predeterminati ex art. 37, potranno continuare ad operare sino al 18 luglio 2013 (compreso) secondo le previgenti causali.

La nota ministeriale termina con indicazioni al personale ispettivo che è chiamato a verificare se la fattispecie concreta sia riconducibile ad una delle ipotesi di legittimo utilizzo dello schema contrattuale del lavoro a chiamata, prestando attenzione ai contratti stipulati prima della data del 18 luglio per i quali, per un anno, sarà possibile utilizzare il lavoratore secondo la previgente disciplina.

Conclude il Ministero sottolineando che, nelle more dell'implementazione delle modalità di comunicazione, una vigilanza su tale specifico aspetto sarà opportuna solo nelle ipotesi in cui sia presumibile un utilizzo improprio dell'istituto.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

• Pronti i codici per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari

- L'Agenzia istituisce i codici per il versamento del contributo forfettario di 1.000 euro
- Con la risoluzione n. [85](#) del 31 agosto 2012, l'Agenzia delle Entrate istituisce due **codici tributo** che i datori di lavoro devono utilizzare per il pagamento del **contributo forfettario di 1.000 euro**, ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva, fiscale e retributiva dei lavoratori extracomunitari, a norma del DLgs. 109/2012.

I suddetti codici tributo, diversi a seconda del tipo di impiego (domestico o subordinato), saranno operativi **dal 7 settembre 2012**.

- Si ricorda che l'art. 5 del DLgs. 109/2012, attuativo della Direttiva 2009/52/CE e recante norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impieghino cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è **irregolare**, prevede una procedura specifica per la regolarizzazione dei **lavoratori extracomunitari** presenti sul territorio nazionale in modo **ininterrotto** dal 31 dicembre 2011; requisito, quest'ultimo, che deve essere attestato da documentazione proveniente da organismi pubblici.
- Nel rispetto della procedura, dal prossimo **15 settembre 2012 al 15 ottobre 2012**, i datori italiani, comunitari o extracomunitari titolari di carta di soggiorno che, alla data del **9 agosto 2012**, data di entrata in vigore del DLgs. 109/2012, occupino irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno **3 mesi**, i suddetti lavoratori stranieri possono presentare un'apposita **istanza di emersione**.
- **L'istanza di emersione è presentata previo versamento del contributo**
- Tale dichiarazione è presentata allo sportello unico per l'immigrazione, **previo pagamento di un contributo** forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il decreto del Ministro dell'Interno del 29 agosto 2012, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'Economia e delle finanze,

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

prevede, all'articolo 2, che il pagamento del contributo forfettario sia effettuato **esclusivamente** tramite il modello **"F24 Versamenti con elementi identificativi"**.

- Per consentire il versamento di tale contributo sono quindi istituiti i seguenti codici:
 - **"REDO"**, denominato "Datori di lavoro **domestico** - regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012";
 - **"RESU"**, denominato "Datori di lavoro **subordinato** - regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012".
- In sede di compilazione del modello sono indicati, nella sezione **"Contribuente"**, i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento. Nella sezione **"Erario ed altro"**, in corrispondenza degli "importi a debito versati", occorre indicare:
 - nel campo "tipo", la lettera **"R"**;
 - nel campo "elementi identificativi", il **numero di passaporto** o di altro documento equipollente del **lavoratore** (se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17);
 - nel campo "codice", il **codice tributo**;
 - nel campo "anno di riferimento", l'anno **"2012"**, per cui si effettua il versamento.
- Il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" è reperibile, oltre che sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, anche sui siti internet del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per la Cooperazione internazionale e l'integrazione e dell'INPS.

• **Riforma lavoro: indicazione della causale e proroga**

• **Domanda**

Il primo contratto di lavoro a termine stipulato con il lavoratore (in assoluto) può essere concluso normalmente con inserimento della causale e con possibilità di successiva proroga? (ad esempio per l'assunzione di lavoratore in azienda stagionale o per intensificazione dell'attività nella stagione estiva).

• **Rispostai**

- Per dare compiuta risposta al quesito occorre, in primo luogo, precisare che la legge 92 del 2012 ha introdotto all'articolo 1 del D.lgs 368/01 il comma 1 bis che concede al datore di lavoro la

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

possibilità di stipulare il primo contratto a tempo determinato con il dipendente senza l'indicazione di una causale, purché la durata del rapporto sia inferiore ai 12 mesi.

- In detta ipotesi, però, il contratto di lavoro a termine non potrà essere soggetto a proroga.
- Laddove il datore di lavoro non si volesse avvalere della possibilità di cui si è detto, stipulando un contratto di lavoro a termine in cui è specificata la causale giustificativa, esso potrà essere prorogato nei limiti già previsti dal D.lgs 368/01.
- Venendo al quesito dell'abbonato, ed in assenza di maggiori specificazioni sul caso concreto, esso riguarda la possibilità - anche fronte delle novità introdotte dalla Legge 92 del 2012 - di stipulare il primo contratto a termine con l'indicazione di una causale giustificativa con conseguente prorogabilità dello stesso.
- Avendo a mente quanto detto, la risposta al quesito si ritiene debba essere affermativa.
-
-

• Contrattazione di II livello, l'INPGI spiega come accedere allo sgravio

- Anche l'INPGI illustra le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione dello sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello relativamente all'anno 2010. Le indicazioni fanno seguito alla comunicazione da parte dell'INPS agli aventi diritto dell'avvenuta ammissione al beneficio. Gli importi comunicati dall'INPS ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione.
- Il DM 3 agosto 2011 ha disciplinato, per l'anno 2010, lo sgravio contributivo, per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, introdotto dalla legge 24 dicembre 2007. L'INPS (circ. n. 51 del 30 marzo 2012, cfr.) ha illustrato i contenuti del beneficio contributivo ed ha fornito, altresì, le prime indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge. Ora, dopo che l'Istituto ha comunicato agli aventi diritto l'avvenuta ammissione al beneficio, anche l'Inpgi fornisce le istruzioni operative per la concreta fruizione del beneficio.
- L'Inpgi illustra le modalità operative che i datori di lavoro - con personale assicurato presso l'INPGI - dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007, la cui entità corrisponde a quanto comunicato dall'Inps agli interessati.
- Nel caso in cui - infatti - le aziende, per motivazioni connesse all'impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
- L'Inpgi precisa, altresì, che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
- Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. Ai fini della fruizione del beneficio contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposte ai giornalisti iscritti alla gestione INPGI sostitutiva dell'AGO, per ciò che concerne l'ambito applicativo relativo ai contributi oggetto dello sgravio e alla retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio, si rimanda alle precisazioni fornite, per gli sgravi relativi all'anno 2009, con la circolare INPGI n. 7 del 16/09/2010 (reperibile nel sito www.inpgi.it, nella sezione "notizie per le aziende" - "circolari alle aziende").
- Resta inteso che i massimali da prendere in considerazione sono quelli relativi all'anno 2010. Chiude l'Inpgi fornendo le istruzioni di carattere operativo per consentire ai datori di lavoro di procedere alle operazioni di conguaglio- con riferimento ai dipendenti assicurati presso l'INPGI - qualora siano stati ammessi allo sgravio per l'anno 2010.
- Nello specifico si evidenzia che qualora la denuncia mensile non consentisse l'integrale compensazione fra gli importi a debito e quelli a credito, le somme eventualmente eccedenti

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

potranno essere compensate nei mesi successivi. Le operazioni dovranno essere effettuate entro il mese di novembre 2012 (ultima denuncia contributiva utile con scadenza 17/12/2012).

- I datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione e/o cessazione dell'attività dell'impresa o semplicemente per in capienza del debito contributivo, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, potranno avanzare all'Istituto - sempre entro e non oltre il 17/12/2012 - apposita istanza di rimborso. All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
- (Circolare INPGI 20/08/2012, n. 6)

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it